



## TRIBUNALE di REGGIO EMILIA

### Sezione Fallimentare

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. **Francesco Parisoli** presidente  
 dott. **Damiano Dazzi** giudice  
 dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nella causa iscritta al numero 5626 del ruolo generale dell'anno 2019, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18/02/2021, promossa da

~~XXXXXXXXXX~~ (cf: ~~XXXXXXXXXX~~), residente in Loano, con il patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~, presso il cui studio in ~~XXXXXXXXXX~~, è elettivamente domiciliato;

contro

**FALLIMENTO** ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del curatore ~~XXXXXXXXXX~~, con sede legale in ~~XXXXXXXXXX~~, con il patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~, presso il cui studio in Reggio Emilia (RE), via ~~XXXXXXXXXX~~, è elettivamente domiciliato;

ha pronunciato il seguente:

### *decreto*

Con ricorso ex artt. 98 e 99 legge fall. depositato il 06/11/2019, il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ ha impugnato il decreto 02/10/2019 con cui il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento ~~XXXXXXXXXX~~, nella parte in cui ha escluso interamente il credito insinuato, non avendo l'odierno opponente provato il rapporto di lavoro controverso.

Il ricorrente ha precisato in fatto:

- di essere stato assunto a partire dal 01/11/2017 dalla ~~XXXXXXXXXX~~ allora *in bonis* con la qualifica di impiegato direttivo a tempo indeterminato, con inquadramento in 7<sup>a</sup> categoria - 7 livello metalmeccanici, con uno stipendio mensile lordo di euro 2.900,00, oltre rimborso spese;
- di avere prestato la propria attività lavorativa con la massima diligenza secondo le direttive impartitegli e senza ricevere alcuna contestazione in ordine ad eventuali mancanze nel lavoro eseguito;
- che nonostante i numerosi solleciti la società datrice di lavoro ha sempre rimandato la formalizzazione dell'assunzione e non ha provveduto al pagamento delle retribuzioni dovute;
- di avere solo ricevuto, nel corso del rapporto, il rimborso parziale delle spese di viaggio sostenute, per complessivi euro 2.000,00;



- che in data 30/06/2018 la ██████████ ha intimato oralmente all'istante il licenziamento con effetto immediato.

Tanto esposto in fatto, il sig. ██████████ ha quindi chiesto, previo accertamento e regolarizzazione del rapporto di lavoro e dell'illegittimità del licenziamento intimato, di essere ammesso al passivo del fallimento per la complessiva somma di euro 49.245,71, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per retribuzioni, indennità sostitutiva del preavviso, ratei di ferie, di permessi e di tredicesima mensilità non corrisposte, TFR, contributi e spese sostenute, con il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1, codice civile.

Si è costituito nel giudizio così instaurato il Fallimento ██████████, contestando in fatto e in diritto la fondatezza dell'opposizione avversaria e insistendo per il suo rigetto.

L'opposta ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per materia del giudice adito in favore della cognizione del giudice del lavoro, osservando inoltre che il giudice del lavoro competente territorialmente non sarebbe neppure stato il Tribunale di Reggio Emilia ma quello di Ivrea, nella cui circoscrizione sarebbe sorto il rapporto, secondo la prospettazione di controparte.

Alla prima udienza del 23/01/2020 il giudice, non pronunciandosi espressamente sull'eccezione di incompetenza sollevata dal Fallimento opposto ma riservandone la decisione unitamente al merito, ha dato corso all'istruttoria orale richiesta dall'opponente.

All'udienza del 25/11/2020 è stato quindi sentito l'unico teste intimato dalla difesa del sig. Ghilino e, all'esito, è stata ordinata al Fallimento l'esibizione dei documenti indicati dall'opponente (copia del contratto del sig. ██████████ e copia delle ultime tre buste paga entro il 31/01/2021).

All'udienza cartolare del 18/02/2021, infine, verificato l'ottemperamento da parte del Fallimento del predetto ordine di esibizione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

-----

L'eccezione preliminare di incompetenza per materia del giudice adito in favore del giudice del lavoro, tempestivamente sollevata dal Fallimento opposto nel primo atto difensivo, è fondata e deve quindi essere accolta.

Al riguardo occorre anzitutto chiarire che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (per tutte, Cass. n. 30254/2011), la decisione del giudice di merito sulla competenza non può mai ritenersi implicita, neppure nel caso in cui, come nella specie, sia stata svolta attività istruttoria. Ed infatti, «L'ordinanza istruttoria, con la quale il giudice detta i



*provvedimenti relativi alla istruzione della causa, non ha, neppure implicitamente, e, pur in presenza della relativa eccezione di parte, natura di decisione, affermativa o negativa, sulla competenza»* (Cass. n. 3150/2018) e ciò anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia affermato la propria competenza e disposto la prosecuzione del giudizio senza tuttavia rimettere la causa in decisione e invitato le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, tant'è che in questi casi – comunque diversi da quello che ci occupa – non è proponibile avverso tale provvedimento il regolamento di competenza ex art. 42 cpc (Cass. n. 20449/2014).

Venendo al merito dell'eccezione in esame e quindi al tema del riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello fallimentare, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che *«il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale»* (Cass. n. 7990/2018).

Deve quindi ritenersi che quando alla domanda del lavoratore è sotteso l'interesse alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, la competenza è propria del giudice del lavoro, mentre laddove rilevi solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, la competenza è rimessa al giudice fallimentare.

Nel caso di specie l'opponente ha espressamente richiesto la regolarizzazione del rapporto di lavoro, previo accertamento della sua esistenza e successiva declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in forma orale dal datore di lavoro. Ne deriva che essendo l'oggetto del giudizio relativo proprio allo status di lavoratore, la relativa competenza spetta al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (Cass. n. 2975/2017).

Parte opposta ha eccepito inoltre l'incompetenza per territorio del Tribunale intestato in favore del Tribunale di Ivrea, nella cui circoscrizione sarebbe sorto il rapporto di lavoro controverso.

L'eccezione è infondata e viene quindi respinta. L'art. 413, comma 2, cpc prevede, infatti, tre fori speciali esclusivi



alternativamente concorrenti (luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro; luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sia addetto il lavoratore; luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza presso cui il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) e la relativa scelta spetta al ricorrente (Cass. n. 24695/2010). Ne consegue che avendo la fallita sede nel circondario del Tribunale di Reggio Emilia, a quest'ultimo spetta la competenza sulla domanda proposta dall'odierno opponente.

Quanto alla regolamentazione tra le parti delle spese di lite, considerato che il giudizio è stato definito in base ad una decisione in rito all'esito dell'istruttoria svolta, il Collegio ritiene sussistenti giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione.

**p.q.m.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, nella composizione sopra indicata, nella causa iscritta al numero 5626 del ruolo generale dell'anno 2019, promossa dal sig. ~~XXXXXXXXXX~~ contro il Fallimento ~~XXXXXXXXXX~~, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, così provvede:

- I.** dichiara la propria incompetenza essendo competente il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro;
- II.** dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Reggio Emilia, 23/02/2021.

**il giudice rel.**

**Niccolò Stanzani Maserati**

**il presidente**

**Francesco Parisoli**

